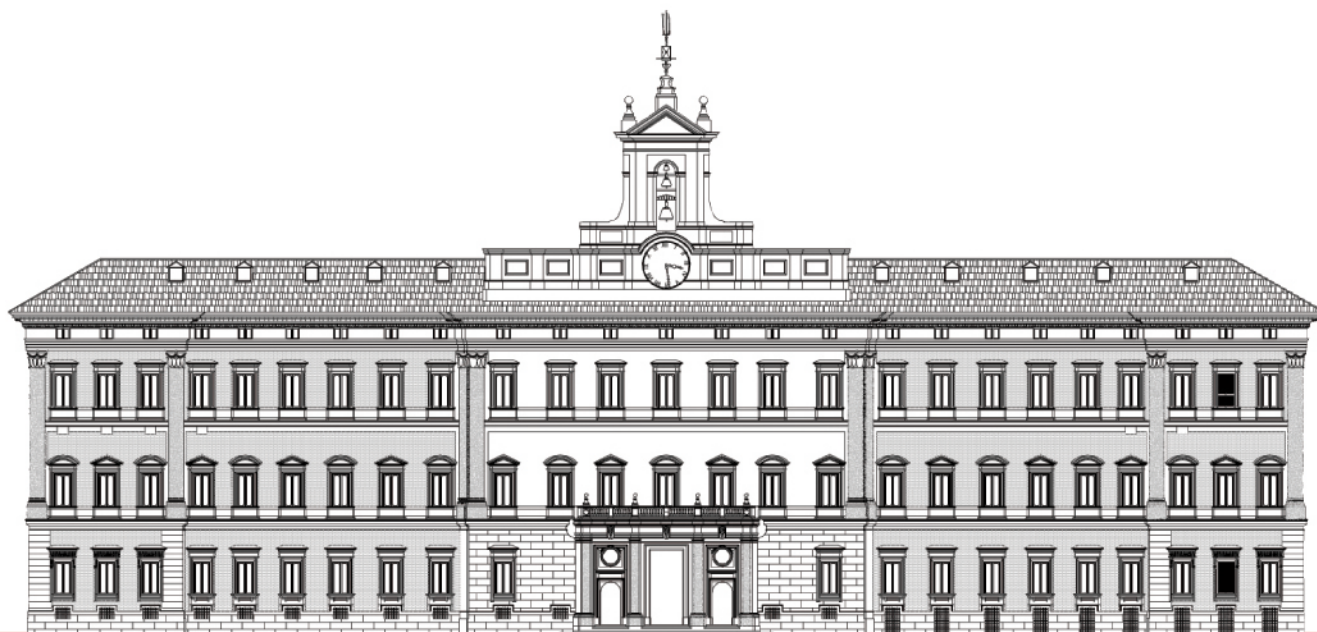




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che garantisce la portabilità
transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel
mercato interno
(COM(2015)627)

n. 48

1° marzo 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che garantisce la portabilità
transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel
mercato interno
(COM(2015)627)

n. 48

1° marzo 2016

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ cdrue@camera.it)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
SCHEDA DI LETTURA	3
OBIETTIVI E FINALITÀ	5
• Contesto della proposta	5
• Principali ostacoli alla portabilità	8
• Risultati delle consultazioni	9
CONTENUTO DELLA PROPOSTA	11
• Base giuridica	14
• Sussidiarietà	14
• Proporzionalità	15
• Valutazione d'impatto	15
• Esame presso il Senato	16
• Esame presso altri Parlamenti nazionali	16

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento</i>
Data di adozione	<i>9 dicembre 2015</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)</i>
Settori di intervento	<i>Industria degli audiovisivi, libera prestazione di servizi, protezione del consumatore, flusso transfrontaliero di dati, rete di trasmissione, mercato unico, diritto d'autore, rete transeuropea, Internet</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Trasmissione al Consiglio e al Parlamento europeo il 9 dicembre 2015, assegnata alla Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori</i>
Assegnazione	<i>18 dicembre alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>22 dicembre 2015</i>

Scheda di lettura

OBIETTIVI E FINALITÀ

La proposta di regolamento in esame [COM\(2015\)627](#), adottata dalla Commissione europea lo scorso 9 dicembre, si inserisce nell'ambito delle prime misure emanate in attuazione della **Strategia per il mercato unico digitale** [COM\(2015\)192](#), accanto agli atti concernenti il commercio elettronico transfrontaliero [COM\(2015\)633](#), [COM\(2015\)634](#) e [COM\(2015\)635](#), di cui le Commissioni IX (Trasporti) e X (Attività produttive) hanno avviato l'esame lo scorso 17 febbraio.

Preliminarmente, si evidenzia che la proposta in esame riguarda la **portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti digitali** e differisce dalla sopracitata proposta di direttiva n.634, sempre in materia di servizi di contenuti digitali, che persegue invece lo scopo di armonizzare determinati aspetti dei contratti di fornitura, con particolare riferimento ai rimedi a tutela del consumatore in caso di difetti del prodotto.

Ciò premesso, si ricorda che uno degli obiettivi della Strategia per il mercato unico digitale è **creare un mercato interno per i servizi e i contenuti digitali**; la rimozione degli ostacoli alla portabilità transfrontaliera affronta un impedimento specifico all'accesso transnazionale. Ad avviso della Commissione, la rapida rimozione degli ostacoli alla portabilità *cross-border* risulta particolarmente opportuna anche in vista della prossima **abolizione delle tariffe di roaming** all'interno dell'UE, che avrà luogo a partire dal 15 giugno 2017, come previsto dal Regolamento (UE) n. [2015/2120](#).

La portabilità
transfrontaliera

La proposta in esame, inoltre, concerne aspetti rilevanti inerenti al **diritto d'autore** e, in tale ambito, sembra **privilegiare l'interesse dei consumatori ad un ampio accesso ai contenuti digitali rispetto alla protezione dei titolari dei diritti**. In proposito, la Commissione europea ha annunciato che all'atto in questione faranno seguito altre iniziative concernenti la materia del diritto d'autore.

Diritto d'autore

In materia vige la direttiva [2010/13/UE](#), la quale ha armonizzato la materia del diritto d'autore per quanto riguarda i diritti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione; **la presente iniziativa concerne l'esercizio di tali diritti oltre frontiera**.

Contesto della proposta

La rapida diffusione dei servizi di contenuti *online* e l'uso crescente dei dispositivi portatili pone l'esigenza di garantire la fruizione dei servizi di contenuti *online* anche oltre le frontiere nazionali. Internet, infatti, è diventato un importante canale di diffusione di contenuti: nel 2014 il **49%** degli utenti europei di Internet ha avuto accesso a musica, video e giochi *online*; il **51%** utilizza un dispositivo mobile per connettersi a Internet.

Da un **sondaggio** condotto da TNS Political & Social, su richiesta della Commissione europea, sull'accesso transfrontaliero ai contenuti *online*, emerge che:

- le **ragioni** principali che spingono alla ricerca di contenuti *online* concepiti per utenti di altri Stati membri sono: l'**indisponibilità nel proprio Paese (53%)** e una **scelta più ampia di contenuti (40%)**;
- il **20%** degli utenti Internet paga un **abbonamento** per accedere a contenuti digitali *online* e di questi il **17%** ha provato ad accedere a contenuti *online* da un altro Stato membro;
- un numero molto limitato di utenti Internet (**8%**) ha provato ad accedere a contenuti *online* attraverso servizi concepiti per utenti di altri Stati membri, generalmente per contenuti audiovisivi (**5%**);
- il **56%** di coloro che hanno provato ad accedere a contenuti *online* transfrontalieri ha incontrato difficoltà: in particolare il **27%** non è riuscito ad accedere o a scaricare i contenuti desiderati; di questi, il **16%** ha dichiarato di essere stato reindirizzato alla versione nazionale del sito, mentre il **5%** ha affermato che il metodo di pagamento utilizzato è stato respinto.

Situazione
italiana

Per quanto riguarda gli **utenti italiani**, il fenomeno, ad oggi, ha una portata piuttosto limitata. Il **49%** dei rispondenti italiani che hanno pagato un **abbonamento** per contenuti audiovisivi, musica, *e-books* o *video games* ha dichiarato di non aver **mai provato ad usare tali servizi in un altro Stato membro** e il **28%** di questi ha dichiarato di non avere interesse a farlo in futuro. Gli utenti che hanno provato maggiormente ad utilizzare i loro abbonamenti per accedere a contenuti *online* in un altro Stato membro sono risultati quelli di Cipro (34%), Lussemburgo (34%) ed Estonia (30%).

Q12. You told me that you have a paying subscription(s) for accessing audio-visual content, music, e-books or games. What happened the last time you tried to use your subscription(s) for accessing online content when you were in another EU Member State?

	You have never tried to use it when you were in another EU Member State and you do not see the need of doing so in the future	You have never tried to use it when you were in another EU Member State, but you would be interested in doing so in the future	You tried and it worked perfectly	You tried, but the choice of content was limited or different compared to what is available in the country in which you made the subscription	You tried, but the service was not accessible, even with a good Internet connection	You tried, but could access only the content that you previously downloaded	Don't know	Total 'Has tried to use it'	Total 'Has never tried to use it'	Total 'It did not work perfectly'
EU28	54%	21%	10%	3%	3%	1%	8%	17%	75%	7%
CY	36%	12%	17%	3%	6%	8%	18%	34%	48%	17%
LU	54%	10%	19%	10%	4%	1%	2%	34%	64%	15%
EE	41%	13%	22%	3%	5%	0%	16%	30%	54%	8%
HU	39%	8%	14%	6%	4%	0%	29%	24%	47%	10%
SE	42%	23%	13%	5%	5%	1%	11%	24%	65%	11%
BE	55%	16%	13%	3%	6%	2%	5%	24%	71%	11%
FI	42%	32%	12%	6%	4%	2%	2%	24%	74%	12%
MT	30%	14%	8%	11%	5%	0%	32%	24%	44%	16%
DK	37%	33%	9%	6%	7%	1%	7%	23%	70%	14%
PT	48%	24%	17%	3%	1%	0%	7%	21%	72%	4%
SI	63%	6%	9%	3%	8%	0%	11%	20%	69%	11%
ES	54%	22%	10%	4%	5%	1%	4%	20%	76%	10%
DE	59%	12%	13%	2%	3%	0%	11%	18%	71%	5%
AT	61%	14%	10%	4%	4%	0%	7%	18%	75%	8%
IE	38%	38%	7%	5%	4%	2%	6%	18%	76%	11%
LT	52%	20%	10%	1%	4%	2%	11%	17%	72%	7%
FR	52%	25%	9%	3%	3%	2%	6%	17%	77%	8%
SK	59%	4%	8%	5%	2%	1%	21%	16%	63%	8%
RO	48%	17%	8%	2%	5%	1%	19%	16%	65%	8%
EL	46%	28%	12%	0%	0%	4%	10%	16%	74%	4%
NL	59%	17%	5%	1%	7%	3%	8%	16%	76%	11%
UK	59%	19%	8%	4%	3%	1%	6%	16%	78%	8%
BG	31%	26%	12%	0%	2%	0%	29%	14%	57%	2%
IT	49%	28%	11%	2%	1%	0%	9%	14%	77%	3%
CZ	58%	18%	11%	1%	1%	0%	11%	13%	76%	2%
LV	43%	36%	9%	2%	1%	0%	9%	12%	79%	3%
PL	57%	26%	7%	2%	1%	0%	7%	10%	83%	3%
HR	58%	22%	6%	0%	1%	0%	13%	7%	80%	1%
Highest percentage per country Lowest percentage per country Highest percentage per item Lowest percentage per item										

Base: respondents who have a paying subscription for online digital content (N=4,246, 16% of all respondents)

(Fonte: TNS Political & Social)

Per quanto riguarda, invece, la frequenza di accesso o di *download* di contenuti digitali attraverso servizi *online* intesi per utenti di altri Stati membri, gli utenti **italiani** si attestano su valori che vanno dallo **0 al 3%**, mentre gli utenti Internet di Irlanda, Lussemburgo e Malta sono i frequentatori più assidui, come illustrato dalla tabella seguente.

		Audio-visual content such as films, series, video clips and all TV content, excluding sports	Music, meaning only audio content	Sports	Games, downloaded or online	E-books or digital books	None (SPONTANEOUS)	Don't know	Total 'Has tried'
	EU28	5%	3%	2%	2%	1%	89%	3%	8%
	IE	25%	6%	5%	2%	3%	68%	2%	30%
	LU	13%	13%	5%	5%	6%	77%	1%	22%
	MT	11%	8%	4%	3%	4%	74%	6%	20%
	BE	10%	10%	4%	5%	2%	81%	1%	18%
	LV	11%	8%	4%	4%	3%	76%	7%	17%
	DK	10%	3%	3%	2%	1%	82%	4%	14%
	NL	9%	4%	2%	3%	1%	84%	2%	14%
	SI	9%	6%	2%	1%	1%	82%	4%	14%
	HR	6%	7%	3%	3%	2%	82%	4%	13%
	EL	6%	5%	3%	2%	3%	85%	3%	12%
	CY	6%	4%	3%	4%	3%	85%	3%	12%
	PT	7%	5%	4%	3%	2%	84%	4%	12%
	LT	7%	4%	2%	3%	2%	85%	4%	11%
	HU	5%	5%	2%	2%	2%	85%	4%	11%
	UK	7%	5%	5%	2%	2%	89%	1%	11%
	CZ	7%	4%	3%	3%	1%	88%	2%	10%
	AT	5%	4%	2%	1%	1%	89%	2%	9%
	PL	5%	3%	1%	1%	2%	89%	2%	9%
	FI	7%	1%	3%	1%	0%	90%	1%	9%
	ES	4%	5%	2%	2%	1%	90%	2%	7%
	RO	3%	3%	1%	1%	2%	89%	4%	7%
	SK	4%	2%	1%	1%	1%	88%	5%	7%
	SE	6%	2%	1%	0%	0%	91%	2%	7%
	BG	1%	2%	2%	1%	2%	82%	12%	6%
	EE	4%	2%	2%	1%	1%	90%	4%	6%
	FR	4%	3%	1%	1%	0%	92%	2%	6%
	IT	3%	2%	2%	0%	1%	91%	4%	6%
	DE	2%	1%	2%	1%	1%	92%	2%	5%
Highest percentage per country Lowest percentage per country Highest percentage per item Lowest percentage per item									

Base: Internet users (N=21,692, 82% of all respondents)

(Fonte: TNS Political & Social)

Principali ostacoli alla portabilità

Gli ostacoli che impediscono la prestazione di servizi di contenuti digitali ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro sono connessi principalmente alle prassi dei titolari dei diritti di concessione in licenza e alle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi.

In particolare, alcuni servizi comprendono contenuti quali musica, giochi o film **protetti dal diritto d'autore e da diritti connessi**; gli impedimenti alla portabilità transfrontaliera scaturiscono dal fatto che i **diritti per la trasmissione** di contenuti protetti dal diritto d'autore, come le opere audiovisive, sono spesso **concessi in licenza su base territoriale** e i fornitori possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

Contenuti
protetti dal
diritto d'autore

Lo stesso principio vale anche per altri contenuti, come gli **eventi sportivi**, che non sono protetti dal diritto d'autore a norma della legislazione europea, ma che possono essere protetti dal diritto d'autore o da altri diritti previsti dalla normativa nazionale e che spesso sono concessi in licenza dagli organizzatori degli eventi su base territoriale. La trasmissione di tali contenuti, inoltre, include spesso elementi protetti dal diritto d'autore, come musica, grafica o sequenze video di apertura o di chiusura. I servizi di contenuti *online*, infatti, sono spesso forniti in un pacchetto nel quale i contenuti non protetti dal diritto d'autore non sono separabili dai contenuti protetti dal diritto d'autore.

Eventi sportivi

L'ostacolo principale alla portabilità transfrontaliera è costituito, pertanto, dai **contratti stipulati tra i fornitori di servizi *online* e i loro abbonati**, che riflettono, a loro volta, le **clausole di restrizione territoriale** inserite nei contratti conclusi tra i fornitori dei servizi e i titolari dei diritti. Spesso, infatti, i diritti sui contenuti sono concessi in licenza su base esclusiva e i fornitori si impegnano, nei contratti di licenza stipulati con i titolari dei diritti, a impedire ai propri abbonati l'accesso al di fuori del territorio per il quale il fornitore del servizio è titolare di licenza.

Clausole di
restrizione
territoriale

Risultati delle consultazioni

Nei primi dieci mesi del 2015 la Commissione ha tenuto seminari specifici con le parti interessate (consumatori, titolari dei diritti, organizzazioni sportive, emittenti, fornitori di servizi *online*) per valutare l'impatto di un eventuale intervento dell'UE in questo settore, analizzando anche le possibili opzioni.

Sintetizzando le opinioni delle parti interessate in merito alla proposta, mentre i **consumatori** si sono mostrati in genere **favorevoli** al miglioramento dell'accesso transnazionale ai contenuti *online*, l'**industria dei contenuti, i rappresentanti dei titolari dei diritti e i fornitori dei servizi**, pur non essendo contrari alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online*, hanno mostrato di **privilegiare soluzioni promosse dall'industria e il ricorso a strumenti normativi non vincolanti** rispetto all'imposizione di obblighi giuridici.

La proposta tiene comunque conto di una serie di **problemi segnalati dalle parti interessate**, in particolare:

- non imporre l'obbligo di assicurare la portabilità a quei fornitori dei **servizi che prestano servizi a titolo gratuito** senza l'autenticazione dello Stato membro di residenza del consumatore;
- non obbligare i fornitori dei servizi a prestare il servizio oltre frontiera con la **stessa qualità offerta nello Stato membro di residenza**;
- lasciare le **parti libere di pattuire le condizioni** atte a garantire che il servizio sia prestato conformemente al regolamento.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

In estrema **sintesi** la proposta di regolamento prevede:

- un meccanismo che stabilisce la **localizzazione del servizio** ai fini della portabilità;
- **l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera**;
- **l'inapplicabilità** di qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con tale obbligo.

Entrando nel merito delle principali disposizioni, si segnala quanto segue.

L'**articolo 1** definisce l'obiettivo e l'ambito di applicazione, introducendo un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti *online* nell'Unione, quando siano temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne.

Obiettivo e
ambito di
applicazione

Al riguardo, si segnala che, non stabilendosi puntualmente la durata della permanenza "temporanea" in altro Stato membro, la proposta reca un margine di incertezza quanto al suo ambito di applicazione, suscettibile di determinare trattamenti differenziati tra diversi Stati membri, in tal modo inficiando l'obiettivo di un approccio comune. Sulla base del testo attuale, inoltre, in assenza della definizione dei criteri della temporaneità, si potrebbe anche dedurre che questa persista fintantoché l'utente non modifichi la propria residenza.

Sullo stesso punto si è espresso anche il **Ministero dei beni e delle attività culturali** nella relazione trasmessa alle Camere lo scorso 9 febbraio, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2014, n. 234, che, tra le modifiche proposte, prevede che si debba definire la presenza temporanea dell'utente in uno Stato membro diverso da quello di residenza sulla base di criteri idonei.

L'**articolo 2** contiene le definizioni rilevanti ai fini del regolamento, quale quella di "**servizio di contenuti online**", identificato con un servizio di media audiovisivo o di accesso a opere o trasmissioni di organi di diffusione radiotelevisiva, che un fornitore presta legalmente *online* su base portabile, ossia **senza restrizioni a un luogo specifico nell'ambito del territorio di residenza abituale dell'utente**. Vengono, inoltre, fornite le definizioni di "abbonato" e "consumatore", di "Stato membro di residenza" e "temporaneamente presente".

Definizioni

La proposta non si applicherebbe, ad esempio, a servizi digitali che non costituiscono servizi di media audiovisivi e che si avvalgono di opere o di altri materiali protetti in modo puramente accessorio (es. siti web per la vendita di merci che utilizzano elementi grafici o sottofondi musicali).

Si segnala che, facendosi riferimento alla sola residenza dell'abbonato e non anche a quella del fornitore dei servizi, si deve presumere che l'obbligo di garantire la portabilità valga anche nei confronti di fornitori extraeuropei che, tuttavia, operino all'interno di uno Stato membro.

I servizi di contenuti *online* possono essere prestati:

- contro pagamento di un **corrispettivo** in denaro, diretto o indiretto (*indiretto, ad esempio, nel caso di un pacchetto di servizi che combini un servizio di telecomunicazioni e uno di contenuti online prestato da un altro fornitore*);
- **gratuitamente**, senza il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi.

Se un abbonato usufruisce di un servizio di contenuti *online* gratuitamente, l'obbligo di garantire all'abbonato la portabilità transfrontaliera spetta al fornitore solo in caso di **verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato**.

In caso contrario, si avrebbe, ad avviso della Commissione, una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti, il che comporterebbe costi sproporzionati. Pertanto, se il consumatore non si registra su un sito web e il fornitore non verifica lo Stato membro di residenza del consumatore, quest'ultimo non sarà obbligato ad assicurare la portabilità transfrontaliera del servizio.

L'**articolo 3** riguarda l'**obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera** dei servizi di contenuti *online* e prevede che il fornitore di un servizio di contenuti digitali debba garantire a un abbonato **temporaneamente presente** in uno Stato membro di accedere al servizio e di fruirne. In particolare, i fornitori devono assicurare ai consumatori l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima funzionalità del servizio offerto nello Stato membro di residenza.

Si prevede poi che l'**obbligo non si estenda alle prescrizioni in materia di qualità** applicabili alla prestazione del servizio nello Stato membro di residenza, salvo diverso accordo con il fornitore.

Il fornitore non sarebbe, quindi, responsabile nell'ipotesi in cui, per esempio, la qualità della prestazione del servizio sia inferiore a causa di una connessione a Internet limitata. La Commissione non ha ritenuto opportuno prevedere l'obbligo di offrire una prestazione di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza in quanto ciò avrebbe potuto determinare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in ultima istanza, per gli abbonati.

In materia di qualità del servizio, si è espresso il **Governo** nella sopracitata relazione sulla proposta di regolamento, ritenendo che il fornitore dovrebbe

garantire criteri di qualità minimi della portabilità transfrontaliera, seppure inferiori a quelli offerti nel Paese di residenza.

A carico del fornitore vige, inoltre, l'**obbligo informativo sulla qualità della prestazione del servizio**, in caso di accesso e fruizione in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

Tale obbligo potrebbe risultare di difficile adempimento laddove la qualità può dipendere da fattori che non sono nella disponibilità del fornitore.

L'**articolo 4** concerne la **localizzazione della prestazione** del servizio e prevede che la prestazione, l'accesso e la fruizione dello stesso **si considerano avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato**, nonostante che quest'ultimo sia temporaneamente presente in un altro Stato membro, ai fini della disciplina vigente in materia di diritto d'autore.

Localizzazione
della
prestazione

Ciò comporta che, ai fini delle licenze sul diritto d'autore, le azioni che si realizzano quando il servizio è prestato ai consumatori oltre frontiera (riproduzione, comunicazione al pubblico, estrazione o riutilizzo) sono considerate come avvenute nello Stato membro di residenza.

Ad avviso della Commissione, tale disposizione non dovrebbe costituire una violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi per l'utilizzo dei contenuti del servizio. Ed è in ciò confortata anche dalla Corte di giustizia che, nella sentenza sulle cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League e altri ([EU:C:2011:631](#)), ha concluso che talune restrizioni alla prestazione di servizi non possono essere giustificate con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

L'**articolo 5** prevede l'**inapplicabilità delle disposizioni contrattuali**, tra titolari del diritto d'autore e i fornitori e tra i fornitori e gli abbonati, in contrasto con le disposizioni relative all'obbligo di garantire le portabilità transfrontaliera dei contenuti. I titolari dei diritti d'autore possono, tuttavia, richiedere che il fornitore di servizi si avvalga di strumenti per verificare che il servizio sia prestato conformemente alle disposizioni della proposta di regolamento, purché tali strumenti siano ragionevoli e non vadano oltre quanto è necessario a tale scopo.

Inapplicabilità
di disposizioni
contrattuali in
contrasto

Esempi di misure tecniche e organizzative possono essere il campionamento degli indirizzi IP, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e misure di sicurezza appropriate. Non dovrebbero essere rilevati né trattati, invece, dati precisi sull'ubicazione dell'utente e non dovrebbe essere richiesta l'identificazione dello stesso, essendo sufficiente l'autenticazione.

L'**articolo 6** stabilisce che il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della proposta di regolamento deve essere conforme alla normativa in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, i fornitori dei servizi

Trattamento
dati personali

devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

Retroattività

L'**articolo 7**, considerato che i contratti in questione sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo, prevede che la proposta di regolamento si **applichi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore**, se pertinenti ai fini della prestazione del servizio oltre frontiera dopo tale data.

In tal modo, si cerca di garantire che tutti i consumatori residenti nell'UE possano beneficiare della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online indipendentemente dalla rinegoziazione dei contratti di licenza.

Entrata in vigore ed applicazione

L'**articolo 8**, infine, stabilisce che il regolamento si applica a decorrere da **sei mesi** dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La Commissione europea, considerato che il regolamento si applicherà ad alcuni contratti e diritti acquisiti prima della data della sua entrata in vigore, ha ritenuto opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole tra l'entrata in vigore del regolamento e la sua applicazione, per consentire ai titolari dei diritti e ai fornitori dei servizi di adottare le disposizioni necessarie per adeguarsi alla nuova disciplina.

Al riguardo, nella sopracitata relazione, anche il Governo sottolinea l'opportunità di prevedere un periodo ragionevole tra la data di entrata in vigore del regolamento e la sua applicazione, soprattutto per consentire ai fornitori di modificare le condizioni di utilizzo dei servizi. Il Governo ritiene anche che occorra evitare che i costi che i fornitori dei servizi dovranno sostenere per adeguare l'infrastruttura tecnica vengano posti totalmente a carico dell'utente.

Base giuridica

La base giuridica viene individuata nell'**articolo 114 del TFUE**, che conferisce all'UE il potere di adottare misure aventi ad oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, dato che la proposta avrebbe un'incidenza sui diritti armonizzati dal quadro UE in materia di diritto d'autore.

Sussidiarietà

Ad avviso della Commissione europea, la proposta soddisfa i requisiti di sussidiarietà in quanto la portabilità dei servizi di contenuti *online* è essenzialmente una **questione di carattere transnazionale**. Inoltre, poiché il diritto d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore sono stati armonizzati a livello UE, solo l'Unione potrebbe modificare il quadro giuridico. Gli Stati membri non potrebbero intervenire con iniziative legislative per garantire la portabilità transfrontaliera, pertanto tale azione può essere adottata soltanto a livello UE.

Proporzionalità

La proposta, secondo la Commissione europea, rispetta anche i requisiti di proporzionalità, poiché **si limita a quanto è necessario per risolvere i problemi individuati** e non influisce in modo sostanziale sulla concessione in licenza dei diritti. La proposta, infatti: non obbliga i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti; non impone costi sproporzionati ai fornitori dei servizi, non richiedendo agli stessi di garantire la qualità della prestazione al di fuori dello Stato membro di residenza; non obbliga i fornitori di servizi gratuiti.

Per quanto riguarda la **scelta dello strumento normativo**, la Commissione europea ha ritenuto opportuno adottare un **regolamento** allo scopo di garantire un'applicazione uniforme e contemporanea delle norme sulla portabilità transfrontaliera in tutti gli Stati membri. A suo avviso, infatti, uno strumento non vincolante come una raccomandazione - richiesta dai rappresentanti degli operatori del settore - avrebbe un'efficacia che potrebbe rivelarsi molto limitata, in quanto il risultato dipenderebbe dalle decisioni dei diversi operatori di mercato e non assicurerebbe, pertanto, un'attuazione omogenea in tutta l'Unione.

Valutazione d'impatto

La proposta di regolamento in esame è accompagnata da una valutazione d'impatto che esamina lo scenario di base e tre possibili opzioni:

- **l'opzione 1** prevede che la Commissione fornisca solo orientamenti alle parti interessate, incoraggiando i fornitori di servizi ad assicurare la portabilità transfrontaliera dei propri servizi;
- **l'opzione 2** comporta un intervento volto a stabilire soltanto che la prestazione di un servizio di contenuti *online* si considera come avvenuta nello Stato membro di residenza del consumatore;
- **l'opzione 3** impone ai fornitori di servizi di contenuti *online* l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera di tali servizi, sancendo l'inapplicabilità delle clausole contrattuali che la limitano.

L'opzione 3 è stata ritenuta la scelta strategica migliore. Con le prime due opzioni, ad avviso della Commissione europea, la transizione verso la portabilità transfrontaliera richiederebbe più tempo e non sarebbe assicurata l'omogeneità dei servizi offerti ai consumatori. Inoltre, i titolari dei diritti potrebbero essere restii a consentire la portabilità dei loro contenuti e i fornitori dei servizi potrebbero continuare a limitare la portabilità transfrontaliera. Infine, sia i titolari dei diritti che i fornitori dei servizi dovrebbero sostenere costi più elevati per rinegoziare i contratti di licenza.

Tornando all'opzione prescelta, per quanto riguarda **l'industria dei contenuti**, i settori più direttamente interessati sarebbero quelli dei contenuti audiovisivi e dei contenuti sportivi *premium*. L'impatto sul settore è comunque

considerato marginale, poiché la portabilità dei servizi di contenuti *online* non accrescerebbe il numero degli utenti del servizio e non metterebbe in discussione l'esclusività territoriale delle licenze.

Per quanto riguarda i **costi a carico dei fornitori**, questi possono essere suddivisi in:

- costi sostenuti per autenticare lo Stato membro di residenza degli abbonati;
- costi di adattamento delle licenze alle nuove norme;
- costi per adeguare l'infrastruttura tecnica.

Le prime due voci di costo sono considerate di difficile rilevazione, mentre i costi tecnici potrebbero essere assorbiti nei costi di manutenzione ordinaria del *software*.

Ad avviso della Commissione, infine, la proposta produrrà effetti positivi sulla competitività, poiché contribuirà all'innovazione nei servizi di contenuti *online* e attirerà un maggior numero di consumatori.

Esame presso il Senato

La **8^a Commissione** (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, nella seduta del 28 gennaio scorso, ha **approvato una risoluzione** con la quale ha espresso **avviso favorevole** in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e per i profili di merito che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione. In tale ambito ha formulato le seguenti **osservazioni**:

- al fine di contribuire rapidamente al completamento del mercato unico digitale, si valuti la possibilità di **accelerare l'entrata in vigore del nuovo regolamento**, prevedendo procedure semplificate e non onerose per consentire ai fornitori di servizi di contenuti *online* di adeguarsi alle nuove disposizioni;
- è auspicabile che anche gli ulteriori interventi finalizzati alla realizzazione della Strategia per il mercato unico digitale siano adottati **attraverso proposte normative che garantiscano la massima uniformità e parità di condizioni tra i vari Stati membri**, in ragione del carattere essenzialmente transnazionale della materia e delle sue implicazioni giuridiche ed economiche.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta **concluso** da parte di: Austria, Irlanda, e Portogallo, mentre risulta **avviato** da parte di: Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito. Non è stato adottato alcun parere motivato.